

(N. 38)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Tesoro *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1948

Aumento dell'indennità di caro-pane a favore degli assistiti.

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di alleggerire l'attuale situazione del bilancio statale, il Consiglio dei Ministri, ha, come è noto, recentemente deliberato di aumentare, a decorrere dal 1° agosto p. v., i prezzi dei cereali destinati alla panificazione e alla pastificazione.

Si rende ora necessario prendere in considerazione le categorie che maggiormente verrebbero a risentire gli effetti di tale decisione, quali i lavoratori in genere e gli assistiti, e fare in modo che contemporaneamente all'attuazione degli aumenti predetti resti per esse immutata la situazione economica per l'acquisto del pane e della pasta.

In sostanza, occorre aumentare adeguatamente l'attuale misura dell'indennità di caro-pane, di cui, come è noto, beneficiano le seguenti categorie:

a) dipendenti di ruolo e non di ruolo e pensionati dello Stato e degli enti locali;

b) indigenti e assistiti a carico del bilancio del Ministero dell'interno;

c) lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo, ivi compresi i beneficiari di prestazioni delle assicurazioni generali obbligatorie.

Con l'accluso disegno di legge si prevede l'aumento dell'indennità in parola per gli assistiti nella misura di lire 312 mensili, che, aggiunta a quella vigente di lire 304, portano l'indennità stessa complessivamente a lire 616 mensili pro-capite.

L'aumento dell'indennità di caro-pane è stata determinata in misura proporzionale all'aumento del prezzo del pane e della pasta quale si prevede risulterà dal 1° agosto p. v.

Onorevoli Senatori,

Date le finalità economico-sociali cui esso si ispira confido che non mancherete di dare la Vostra approvazione al suddetto disegno di legge, la cui emanazione, approssimandosi l'entrata in vigore dei nuovi prezzi del pane e della pasta, riveste carattere di particolare urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° agosto 1948, la misura dell'indennità di caro-pane, stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 704, è elevata a L. 616 mensili.

Art. 2.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.